



Federazione Autonomi Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani – Associazione Sindacale Dipendenti e Pensionati Gruppo UBI Banca
87100 Cosenza – Via R. Misasi (ex Via Roma), 28/D – Tel. 0984.791741 335.6197131 335.6197174 – Fax 0984.791961 - falcri@falcriubi.it
70122 Bari – Via Putignani, 141 – Tel. 080.5219681 - Fax 080.5219726 – falcri-puglia@libero.it
20121 Milano - Via Moscova, 33 c/o sala sindacale FALCRI – Tel. 02.62755987 – Fax 02.62755946 - falcri.nord@falcriubi.it
24122 Bergamo – Via Don Luigi Palazzolo (Centro Servizi UBI) c/o sala sindacale FALCRI – Tel. 035.392854
21100 Varese – Piazza Battistero, 2 (Banca Popolare Commercio e Industria SpA) c/o sala sindacale FALCRI – Tel. 0332.243393
21100 Varese – Via Vittorio Veneto, 2 (Banca Popolare di Bergamo SpA) c/o sala sindacale FALCRI – Tel. 0332.829274
Web: www.falcriubi.it

Spett.le
UBI BANCA
Direzione Risorse Umane
Piazza Vittorio Veneto, 8
24100 Bergamo

raccomandata a mezzo fax

Spett.li
BANCHE RETI/SOCIETA' PRODOTTO
Gruppo UBI Banca
Direzione Risorse Umane
LL. SS.

Oggetto: Banca delle ore art. 100 CCNL.

Abbiamo constatato il verificarsi di alcune anomalie nella rendicontazione ai Colleghi del saldo relativo al numero delle ore di lavoro aggiuntivo svolto.

Nello specifico, evidenziamo la variazione in diminuzione del saldo “Banca ore”, visualizzabile - da ogni dipendente - attraverso la procedura “Geripweb”, senza che l’interessato abbia fruito di permessi a recupero delle ore relative a prestazioni effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro, ovvero abbia avuto corrisposto il relativo compenso per lavoro straordinario.

Semberebbe che la suddetta procedura di gestione delle presenze e delle assenze, in modo automatico, sottrae dal suddetto saldo le ore non recuperate - attraverso la fruizione di permessi - decorsi i 24 mesi dalla data di espletamento delle prestazioni aggiuntive.

Ciò costituisce una palese violazione dell’art. 100 del vigente CCNL che prevede, per le ore relative a prestazioni aggiuntive, il recupero mediante la fruizione di permessi, anche nel caso in cui sia trascorso il suddetto termine dei 24 mesi.

Infatti, al comma 9 del citato art. 100 è fatto obbligo all’Azienda, trascorsi i 24 mesi dalla data di espletamento delle prestazioni aggiuntive e in caso di mancato accordo con il Lavoratore, di indicare all’interessato, nei 6 mesi successivi, i tempi di fruizione dei permessi in questione.

Ancora, al comma 10 dello stesso art. 100 è prevista, nei casi di prolungate assenze dal servizio che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i termini sopra indicati, la possibilità per il Lavoratore interessato di poter scegliere tra la fruizione del recupero da concordare con l’Azienda oppure la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario.

Pertanto, considerato che le vigenti norme contrattuali in materia non prevedono - in alcun caso - il venir meno del diritto del Lavoratore a recuperare le ore di prestazioni lavorative aggiuntive effettuate (al limite è prevista in alternativa la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario), Vi chiediamo di voler procedere con urgenza all’eliminazione delle anomalie denunciate e di rideterminare correttamente l’ammontare dei saldi, riguardanti la “Banca ore” dei Colleghi interessati, indebitamente decurtati.

In attesa di ricevere conferma a stretto giro di posta, inviamo distinti saluti.

lì, 12 febbraio 2009

La Segreteria FALCRI Gruppo UBI Banca